

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

Art. 4

(Contributi all'attività di bed and breakfast)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1.

3. L'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, trova applicazione a decorrere dall'anno 2011.

4. La Regione sostiene, altresì, l'attività dei bed and breakfast prevedendo azioni specifiche nei programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera q), L. R. 21/2016